

Applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

Il 22 novembre 2016 la Commissione europea ha adottato l'IFRS 9 mediante il Regolamento (UE) 2016/2067. In virtù del Regolamento, le banche e gli altri intermediari che, in base alla normativa italiana⁽¹⁾, utilizzano i principi contabili IAS/IFRS per redigere il bilancio (individuale e consolidato) sono tenuti ad applicare l'IFRS 9 a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.

Per rendere più graduale l'impatto del nuovo principio contabile sugli operatori ed evitare che la sua applicazione possa determinare effetti improvvisi sulla loro capacità di rispettare i requisiti prudenziali, per le banche e le imprese di investimento è stata introdotta, nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation – CRR*), un'apposita disciplina transitoria⁽²⁾.

Questa disciplina consente – ai fini del calcolo dei coefficienti prudenziali – di distribuire lungo un arco temporale di cinque anni (dal 2018 al 2022) l'impatto sui fondi propri derivante dall'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9.

Considerando che gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB sono assoggettati ad un regime prudenziale analogo a quello delle banche, e, al pari di queste, sono tenuti ad applicare il nuovo principio contabile a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2018, si ritiene opportuno estendere anche a questi soggetti la possibilità di avvalersi del regime transitorio introdotto nel CRR.

Il presente intervento normativo non è accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione in quanto non comporta apprezzabili costi aggiuntivi per i destinatari delle norme⁽³⁾ e fa seguito ad una consultazione in forma semplificata⁽⁴⁾.

Pertanto, con il presente provvedimento, si dispone l'applicazione dell'articolo 473-*bis* del CRR come introdotto dal Regolamento (UE) 2017/2395 agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB.

Gli intermediari finanziari e le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari - sia che intendano avvalersi sia che non intendano avvalersi della disciplina transitoria - ne danno comunicazione alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Banca d'Italia. La comunicazione, in cui è anche indicato il metodo di calcolo del quale l'intermediario intende avvalersi⁽⁵⁾, deve essere inviata alla struttura della Banca d'Italia competente per l'esercizio della vigilanza sull'intermediario.

Per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o comunque inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma l'applicazione a livello consolidato delle norme del CRR. Gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o finanziari sono tenuti comunque a comunicare la propria scelta, che deve essere concordata con la capogruppo.

¹ L'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 38/2005 prevede l'applicazione dei principi contabili internazionali, tra l'altro, a banche; società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari; SIM; SGR; intermediari finanziari ex art. 106 TUB; Imel; istituti di pagamento.

² Cfr. art. 473-*bis* come introdotto dal Regolamento (UE) n. 2017/2395.

³ Ai sensi dell'art. 3 del Provvedimento del 24 marzo 2010 della Banca d'Italia.

⁴ Secondo quanto consentito dall'articolo 4, commi 2 e 4, del Provvedimento del 24 marzo 2010 della Banca d'Italia, la bozza di provvedimento è stata sottoposta, per commenti, alle principali associazioni di categoria interessate.

⁵ Cfr. art. 473-*bis*, par. 9, comma 2.

La presente modifica normativa integra la Circolare n. 288 e verrà recepita nella stessa alla prima occasione utile.